

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo

*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Dott. Angelo Mirko Giordano
D.ssa Francesca Comis
Dott. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
Dott.ssa Grazia Barberio

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

OBBLIGO PEC PER LE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 2/2009, all'art. 16 sancisce l'obbligatorietà della PEC (Posta elettronica certificata) per le imprese costituite in forma societaria.

Il provvedimento ha scopo di certificare la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità ed il contenuto delle stesse, garantendo inoltre la interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Secondo la normativa italiana, infatti, l'invio di una e-mail certificata è equiparato a tutti gli effetti normativi alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta. Il gestore di posta elettronica certificata, nel momento in cui prende a carico l'e-mail del mittente, invia ad esso una ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuto invio. Nel momento invece in cui il gestore deposita il messaggio nella casella del destinatario, invia al mittente una ricevuta di consegna che certifica l'avvenuta ricezione.

Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la PEC garantisce anche l'integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di **sicurezza della trasmissione**: i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

Tutte le imprese già costituite alla data del decreto devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Pertanto, tale comunicazione dovrà effettuarsi entro la data del 29.11.2011.

Le società di nuova costituzione hanno obbligo di comunicare la PEC contestualmente all'iscrizione al Registro delle Imprese; non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione per le imprese individuali.

I Sigg. Clienti che desiderino affidare allo Studio tale adempimento sono pregati di far pervenire il Loro indirizzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il 31.10.2011.